Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 luglio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533.
Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato. Pag. 2442

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 534.
Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione Pag. 2448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. 535.
Esecuzione del Protocollo di liquidazione delle parti II e III dell'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949 tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene il 30 settembre 1953 Pag. 2451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 536.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, detta di Santa Maria la Nova, in Palagiano (Taranto) Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 537.
Sostituzione del testo dell'art. 5 dello statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 538.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale B. (via Coletti) di Terni Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 539.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Nigra » di Torino . . Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 540.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione sacerdotale e laicale religiosa maschile - Opera del Cenacolo », con sede in località La Storta del comune di Roma . Pag. 2454

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1954.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle uova di volatili destinate alla cova per la riproduzione. Pag. 2454

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.
Nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso Pag. 2455

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso Pag. 2455

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1954.
Variazione dell'attuale firma del Direttore generale del Tesoro e del Cassiere speciale, sui biglietti a debito dello Stato Pag. 2456

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Assisi Pag. 2456

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Novara . Pag. 2457

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1954.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna . Pag. 2458

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1954.
Composizione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi Pag. 2458

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno . Pag. 2458

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2460

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . . . Pag. 2460
Assegnazione in soprannumero di notaio al comune di Milano . Pag. 2460

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vetralla località Monte Panese (Viterbo) . Pag. 2461
Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura . Pag. 2461

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2462
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2463
Avviso di rettifica . Pag. 2463

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Novara . Pag. 2463

Prefettura di Vercelli: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli Pag. 2463

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533.

Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate al presente decreto.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato *F* della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi od indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonchè ai mandati od ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

Art. 2.

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione « Tributi speciali, diritti e compensi ».

Art. 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzioni e con lo assegno perequativo.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito, secondo le modalità che saranno stabilite con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più dei due terzi del miglioramento stesso.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 4.

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzione e con l'assegno perequativo.

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3.

Art. 5.

Nulla è innovato alla legge 9 aprile 1953, n. 226, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Art. 7.

Per le operazioni previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nell'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, effettuate in località diverse dalla sede degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al funzionario che procede alle operazioni compete a carico dei richiedenti, in aggiunta ai compensi spettantigli in base all'art. 3 del presente decreto sui proventi indicati nella allegata tabella *E*, una indennità suppletiva, comprensiva delle spese di viaggio e di trasferta, dell'ammontare di lire 300 per ogni operazione eseguita, fermo restando il diritto di percepire, invece, le ordinarie indennità di trasferta qualora le operazioni abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diversa da quelle designate come sede di operazioni.

La gestione delle somme introitate per tale indennità suppletiva forma oggetto di rendiconto da presentarsi al Parlamento, per ciascuno esercizio finanziario, dal Ministro per i trasporti in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero stesso.

Art. 8.

Le modalità per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti ai sensi del primo comma dell'art 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

E' abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quello del presente decreto.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — MARTINO — MATTARELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	Tariffa		*Annotazioni*
	Fisso	Scritturato	
1) Certificati, copia, estratti vari:			
per ogni copia certificato od estratto	100	—	
per la prima pagina	—	50	
per le pagine successive	—	10	
2) Diritto di scritturazione sulle volture catastali: per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150	—	
3) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo	50	—	
diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	—	10	
4) Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta	150	— 40	Al personale degli uffici è devoluto un terzo del diritto
5) Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto
per la prima mezz'ora	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—	
6) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	25	—	
per la prima pagina	—	20	
per ogni pagina successiva	—	10	
7) Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte:			Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge
per la prima mezz'ora o frazione	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—	
8) Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	100 per ogni 100 articoli	

TITOLO II

Personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

OGGETTO	Tariffa	*Annotazioni*
1) Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denunzia o di una bolletta di pagamento:		
a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denunzia o della bolletta	25	
b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta	50	
c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni:		
per il primo anno	50	
per ogni anno successivo	25	
2) Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli uffici del registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti:		
per ogni pagina scritta col minimo di L. 50 oltre il diritto di ricerca	30	
3) Compilazione della domanda per la voltura catastale . . .	10	I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto.
4) Certificato di denunziata successione da allegare alla domanda di voltura: per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di L. 60	10	Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da allegare alle singole domande di voltura.
5) Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla nuda proprietà, da allegare alla domanda di voltura:		
per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta, col minimo di L. 25 .	10	
6) Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonchè di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale . .	10	
7) Certificato di denunziata successione rilasciato ai fini della trascrizione:		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare
per ogni facciata scritta . . . col minimo di L. 50	30	
8) Certificato di definita valutazione . .	500	
9) Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:		
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta . . . . col minimo di L. 50	30	
10) Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunziata successione	100	
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina .	30	
11) Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, per ogni cento lire	2	
12) Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni cento lire	5	
13) Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni cento lire	2	

TITOLO III

PERSONALE DEL CATASTO E DEGLI UFFICI TECNICI ERARIALI

OGGETTO	TARIFFA Fisso	TARIFFA Scritturato	Annotazioni
1) Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo	50	—	
diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	—	10	
2) Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni copia od estratto di mappa	100	—	
b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo	—	10	
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto	—	5	
d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimazione metrica	—	10	
e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera *b*) in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera *d*) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso	—	—	
f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio	10	—	
3) Copie dei quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni quadro d'unione o foglio di insieme	100	—	
b) per ogni ettaro	—	5	
4) Scritturazione delle volture catastali: per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150	—	
5) Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Al personale degli uffici è devoluta metà del diritto
per la prima mezz'ora	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—	
6) Diritto di urgenza per il rilascio entro cinque giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai numeri 1), 2) e 3)	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti

TITOLO IV

PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	SERVIZI IN DOGANA OLTRE L'ORARIO NORMALE			SERVIZI FUORI CIRCUITO DOGANALE SERVIZI A BORDO DI NATANTI			Compenso massimo per ogni giornata (dalle ore 0 alle ore 24) per servizi straordinari compiuti da ciascun funzionario.	
	di giorno		di notte	di giorno		di notte		
	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora	in giorni feriali ed ore diurne esclusi servizi fuori del Comune	in giorni festivi o di notte o per servizi fuori Comune
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Personale doganale								
Funzionari del gruppo *A* e *B* . .	400	200	100	500	250	100	1.200	1.500
Funzionari del gruppo *C*	350	150	75	400	200	75	1.050	1.250
Commessi	250	100	50	300	150	50	750	1.050
Personale della Guardia di finanza								
Ufficiali	400	200	100	500	250	100	1.200	1.500
Sottufficiali	300	125	60	350	175	60	900	1.100
Militi	225	75	40	250	125	40	700	900

NOTE. — (1) Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi festivi fatti in dogana sono considerati come compiuti oltre l'orario normale. — (2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili accostati alle banchine di ordinario servizio e per piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre 2 ore e sia compiuto nell'orario di ufficio. — (3) Per servizi con pernottazione fuori residenza è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nelle seguenti misure: *a*) personale doganale: del gruppo *B* L. 600; del gruppo *C* L. 500; commessi L. 400; *b*) personale della Guardia di finanza: ufficiali L. 600; sottufficiali L. 450; militi L 300. — (4) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle ore 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo — (5) Per i servizi fuori del circuito doganale si considerano come ore di servizio agli effetti dell'indennità anche quelle impiegate nel viaggio. — (6) Quando in uno stesso giorno vengano compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di un'unica operazione, nel qual caso si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire la indennità dovuta. In entrambi i casi l'indennità spettante al funzionario dovrà ragguagliarsi al tempo effettivamente trascorso in servizio, cumulando, cioè, quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento dell'orario. — (7) Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori di orario ed operazioni fuori Comune, od operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune o di notte. — (8) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SCELBA

TABELLA *B*

Tributi speciali per servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

OGGETTO	Tariffa	*Annotazioni*
TITOLO I		
1) *Servizi resi dai medici provinciali*: rilascio di certificati a richiesta di privati . .	500	
TITOLO II		
2) *Servizi resi dai veterinari provinciali*: accertamenti richiesti dai privati per visita di animali e di prodotti animali sia in importazione che in esportazione con rilascio di certificato escluse le voci previste dalla tabella n 2 annessa al testo unico leggi sanitarie, legge 27 luglio 1934, n. 1265	500	
3) Prova della malleina agli equini in importazione, prova della tubercolina ai bovini, in importazione, se fatta fuori dello orario di ufficio, a capo:		
per i primi dieci capi	100	
per i capi oltre 1 dieci	50	
4) Accertamento per il rilascio di certificati richiesti dai Paesi di destinazione per la esportazione di paglia, imballaggi, disinfezioni	500	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SCELBA

TABELLA *C*

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione
(PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE STATALI D'ARTE)

OGGETTO	Tariffa	*Annotazioni*
1) Per ogni copia di estratti o di certificati	100	Il 50% è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti delle Scuole statali d'arte.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SCELBA

TABELLA *D*

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile

(PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO)

OGGETTO	TARIFFA		*Annotazioni*
	Ufficiali	Corpo equipaggi militari marittimi	
1) Ammissione a pratica di navi fuori orario	600	150	Riduzione 50% per le navi inferiori alle 250 Tsl.
2) Costituto di sanità redatto a bordo	400	120	Id.
3) Visite tecnico-sanitarie alle navi	350	150	Id.
4) Guardie ai fuochi:			
a) di giorno . . .	—	50	I compensi di giorno e di notte sono orari.
b) di notte	—	75	
5) Visita di motoscafi e di imbarcazione per motore	—	600	Il diritto è dovuto nella misura del 50% per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
6) Verifica di motore per imbarcazione	—	300	
7) Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro e fuori bordo	—	600	
8) Spese inerenti alle operazioni di cui ai numeri 5), 6) e 7)	—	150	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SCELBA

TABELLA B

Tributi speciali per servizi resi dall'Amministrazione dei trasporti

(ISPETTORATO GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE)

OGGETTO	Tariffa	*Annotazioni*
1) *a*) Visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozzette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole ufficialmente riconosciute	600	
b) Visita e prova di motocicli, motocarrozzette e motocarri di cilindrata superiore a 125 cmc	250	
2) Esame di allievi delle scuole ufficialmente riconosciute; esami orali di conducenti non allievi delle scuole stesse	300	
3) Per le visite e prove ed esperimenti di revisione e controllo le misure di cui ai numeri 1) e 2) sono ridotte della metà.		
4) Determinazioni e verifiche della potenza dei motori in ogni caso	150	
5) Spese inerenti alle operazioni relative ai nn. 1), 2), 3) e 4):		
per ogni operazione relativa agli autoveicoli	200	
per ogni operazione relativa ai motoveicoli	100	
6) Visita di motoscafi o di imbarcazioni per motore	600	Il diritto è dovuto nella misura del 50% per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
7) Verifica di motore per imbarcazione	300	
8) Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro o fuori bordo	600	
9) Spese inerenti alle operazioni di cui ai nn. 6), 7) e 8)	150	

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri SCELBA

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 534.

Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti l'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49 e l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, in virtù dei quali cessano di avere efficacia, col 31 luglio 1954, le disposizioni contenute nei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1951, n. 575;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegato *A* al presente decreto.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

Art. 2.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, è dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:

sullo importo degli emolumenti eccedenti le lire:

150.000 e non L.	400.000	il 10 per cento
400.000 e non L.	650.000	il 20 per cento
650.000 e non L.	900.000	il 30 per cento
900.000 e non L.	1.150.000	il 40 per cento
1.150.000		il 60 per cento

Ai fini della determinazione del contributo, di cui sopra, l'ammontare delle spese di ufficio è stabilito, con decreto del Ministro per le finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

Il calcolo del contributo da versare allo Stato è fatto in relazione all'importo degli emolumenti riscossi nell'intero esercizio finanziario, ma l'ammontare del contributo deve essere dai conservatori dei registri immobiliari determinato alla fine di ogni mese e versato nei primi dieci giorni del mese successivo.

Il contributo, nella misura stabilita dall'articolo precedente è applicabile agli emolumenti riscossi dal primo agosto 1954 in poi, tenendo conto, ai fini della determinazione della aliquota di quelli percepiti durante il mese di luglio 1954.

Art. 4.

Gli emolumenti indicati nella parte seconda della tabella alligata al presente decreto sono dovuti per la metà al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri

immobiliari, in ragione dei giorni di effettivo servizio e con esclusione di quelli di assenza, da qualsiasi motivo determinata.

Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze.

La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere la metà dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

Qualora la quota di emolumenti, di cui al comma precedente, non raggiunga la media mensile dei diritti e compensi riscossi durante l'esercizio 1953-1954 dal personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi delle norme vigenti al 31 luglio 1954, la differenza è temporaneamente corrisposta, a decorrere dal 1° agosto 1954, a titolo di assegno personale riassorbibile, previo conguaglio, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme relative al riordinamento e miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Gli emolumenti spettanti in virtù del presente decreto ai conservatori dei registri immobiliari, ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario ed al personale di collaborazione non sono cumulabili con l'indennità di funzione e l'assegno perequativo.

Art. 6.

Le norme per la contabilizzazione e per la erogazione degli emolumenti riscossi in base al presente decreto saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Il rendiconto della gestione degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario ed al personale di collaborazione delle conservatorie, è, per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro per le finanze e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Art. 7

I conservatori dei registri immobiliari sono tenuti a prestare una cauzione, nell'interesse del pubblico, nella seguente misura:

a) di L. 1.200.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

b) di L. 1.000.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

c) di L. 800.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

d) di L. 600.000 per le conservatorie di Massa e Carrara, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

e) di L. 400.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casalmonferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, San Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita nella seguente misura:

f) di L. 300.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana, Verbania;

g) di L. 240.000 per gli uffici di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri, Volterrà;

h) di L. 180.000 per gli uffici di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

i) di L. 150.000 per gli uffici di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

La cauzione deve essere prestata mediante idonea ipoteca su beni stabili o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

I conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, debbono, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso integrare la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

Per i conservatori e per i titolari degli uffici misti che cessano dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto, da presentarsi alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entra in vigore il 1° agosto 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 163. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

Tariffa degli emolumenti dovuti alle Conservatorie dei registri immobiliari

Numero d'ordine	Indicazione degli atti o delle formalità che dànno diritto alla percezione degli emolumenti	Importo degli emolumenti Lire	*Note*
	PARTE PRIMA *Emolumenti dovuti ai conservatori*		
1	*a*) Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contempli più formalità, compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi a piè della nota da restituire al richiedente	50	Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.
	b) Se la formalità importa più di una repertoriazione «a favore» e «contro», per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente	10	
	c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto dell'annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di L. 50, per ciascuna di dette persone	10	
	d) Se le note per trascrizione, iscrizione, rinnovazione od annotazione comprendono più di quattro facciate, scritte, a mano od a macchina, per ogni facciata, oltre la quarta	30	
2	Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'art. 2834 del Codice civile	100	
	Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta	30	
3	Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona	50	
	Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni	25	
4	Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	50	
5	Ispezione isolata delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata	50	
6	Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato	30	
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona:		Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
	per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		
	a) se il certificato è generale	25	
	b) se il certificato è speciale, (se riguarda, cioè, determinati beni)	40	
	In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta	30	
8	Per ogni certificato negativo di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:		Se il certificato riguarda più di una persona per ciascuna di esse è dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
	a) se il certificato è generale	50	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)	40	
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa	50	
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		
	per ogni facciata scritta	30	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e delle formalità che dànno diritto alla percezione degl emolumenti	Importo degli emolumenti Lire	Note
11	Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'art. 2673 Codice civile: per ogni facciata scritta	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'art. 746 Codice procedura civile: per ogni facciata scritta . .	30	
	PARTE SECONDA *Emolumenti divisibili a metà tra il conservatore ed il personale di collaborazione in ragione dei giorni di effettivo servizio, esclusi quelli di assenza per malattia o per altre cause*		
13	Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n 540	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente	30	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. 535.

Esecuzione del Protocollo di liquidazione delle parti II e III dell'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949 tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene il 30 settembre 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di liquidazione delle parti II e III dell'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949 tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene il 30 settembre 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 30 settembre 1953, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

Protocole de liquidation des Parties II et III de l'Accord de collaboration économique du 31 août 1949 entre l'Italie et la Grèce.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement Royal de Grèce,

Désireux de répondre à l'engagement assumé par eux en vertu de l'article 4 de l'Accord signé à Rome le 5 août 1953 entre la Grèce et l'Italie pour le règlement définitif des questions dérivant des clauses économiques du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie encore en suspens entre les deux Pays,

Considérant que la seconde et la troisième parties de l'Accord de Collaboration Economique du 31 août 1949 ont reçu dans leur plus grande partie une suite d'application satisfaisante,

Considérant que certaines questions se rapportant aux dites Parties de l'Accord de Collaboration Economique et qui restent encore en suspens devraient être résolues dans un esprit de mutuelle compréhension et de justice, animés du désir de progresser dans la voie de la collaboration économique répondant tant aux réalités présentes qu'à la nécessité de créer un avenir meilleur, ont convenu et décidé de ce qui suit:

1. Les opérations de répartition des biens, droits et intérêts italiens en Grèce, prévues à l'article 43 de l'Accord de Collaboration Economique entre la Grèce et l'Italie signé à Rome le 31 août 1949, sont considérées comme ayant pris fin en date de ce jour et toutes les obligations découlant de ce chef à la charge du Gouvernement hellénique pleinement remplies:

a) par la restitution des biens décrits dans les Procès Verbaux afférant à des biens rachetés par le Gouvernement italien et émis jusqu'à ce jour par la Commission Mixte, prévue à l'article 52 de l'Accord de Collaboration Economique.

Des listes détaillées des ayants droit, avec mention de la somme à laquelle ces biens, droits et intérêts ont été évalués par la susdite Commission Mixte, furent échangées entre les deux Gouvernements.

Dans le cas où parmi les biens, droits et intérêts rachetés comme ci-dessus figurent aussi des biens, droits et intérêts qui tombent sous l'application de l'article 43 paragr. 1 dudit Accord comme acquis, par n'importe quel mode d'acquisition, après le 29 octobre 1940, ces biens, droits et intérêts sont considérés valablement restitués;

b) par la restitution des biens meubles appartenant à des ressortissants italiens et détenus par eux ou par des tiers et éventuellement aussi de certains droits dont la valeur sera établie par des représentants des deux Gouvernements;

c) par la restitution définitive des biens appartenant à des israélites ressortissants italiens et libérés du sequestre en vertu de l'article 17 de la Loi hellénique 2636/49 quoique rentrant dans la catégorie des biens dont à l'article 43 de l'Accord de la Collaboration.

2. La valeur des biens, droits et intérêts dont au point I/*a* ci-dessus, s'élevant à la somme des $ 3.551.560 augmentés de la valeur des biens meubles, dont au point I/*b* ci-dessus, sera déduite du montant de $ 3.750.000, prévu au paragr. 2 de l'article 43 de l'Accord de Collaboration, et le solde non utilisé sera remboursé au Gouvernement italien à valoir sur le compte *A* ou *B*.

3. Le Gouvernement hellénique conserve définitivement la pleine disposition des biens, droits et intérêts, dont l'article 43 de l'Accord de Collaboration Economique, appartenant à des personnes physiques ou juridiques italiennes à la date de l'entrée en vigueur, pour ce qui concerne la Grèce, du Traité de Paix avec l'Italie qui ne sont pas décrits dans les Procès Verbaux de restitution de la Commission Mixte émis jusqu'à ce jour.

4. Toutes les décisions ministérielles pour la restitution des biens, droits et intérêts italiens faisant l'objet du point I/*a* du présent Protocole seront émises jusqu'au 31 octobre 1953. Dans les cas où les intéressés ne se seraient pas présentés dans ce délai pour prendre possession de leurs biens ainsi restitués, le Ministère des Finances Hellénique transmettra ces décisions au Consulat d'Italie à Athènes.

5. Sur le produit de liquidation de chaque immeuble vendu par un citoyen italien, aux droits duquel le Fisc hellénique s'est substitué en vertu du paragr. I/*a* de l'article 10 de la Loi hellénique 1323/1949, le Gouvernement hellénique versera à l'ayant droit la moitié de la somme à percevoir, comme supplément de prix ou, en cas de restitution de l'immeuble, la moitié du prix de la vente de cet immeuble, déduction faite, dans les deux cas, de la part à attribuer comme ci-dessus au citoyen italien de la moitié des frais judiciaires qui auraient été mis à sa charge s'il s'était personnellement prévalu des droits découlant de la Loi 1323/1949

Le montant des frais judiciaires dont ci-dessus sera, pour chaque cas, fixé par le Conseil Juridique de l'Etat hellénique sur la base du Code du Timbre et des Taxes et du Code des Avocats.

En cas de restitution de l'immeuble, la vente s'opérera par les soins des Autorités helléniques dans le plus bref délai possible.

Les représentants du Fisc hellénique, prenant aussi en considération le point de vue de l'intéressé italien, s'efforceront de préférence de trancher le différend avec l'acheteur à l'amiable, pour autant qu'une décision de tribunal définitive ne soit intervenue.

Les sommes qui seront reconnues de ce chef aux intéressés pourront au fur et à mesure de la régularisation de chaque cas, être librement encaissées par eux ou par leurs représentants et resteront à leur libre disposition.

6. Pour ce qui concerne la succession Antoniadi-Mavrocordato, les deux Gouvernements, prenant en considération les instances introduites ou à introduire par le Gouvernement hellénique par devant les tribunaux d'Athènes tant au sujet de l'exécution d'une pollicitation du testateur qu'au sujet de la validité du testament, ainsi que les divergences de vues existantes entre les deux Gouvernements en ce qui concerne l'application des dispositions du Traité de Paix et de l'Accord de Collaboration Economique au règlement des biens de cette succession et désirant résoudre définitivement ce différend, se sont mises d'accord sur ce qui suit:

a) Le Gouvernement hellénique, renonce de contester la validité du testament daté du 3 mai 1942 d'Alexandre Antoniadi-Mavrocordato, et les deux Gouvernements règlent de commun accord la répartition des biens de la succession comme suit:

b) l'immeuble sis à Athènes au N° 3 de la Place Colocotroni et l'immeuble sis à Athènes au N° 68 de la rue Roosevelt (anciennement rue de l'Académie), passent en pleine propriété au Gouvernement hellénique;

c) le Gouvernement hellénique versera à « l'Opera Pia Anna Maria et Alessandro Antoniadi-Mavrocordato », dénommée par la suite « Opera Pia », la moitié de la valeur de l'immeuble sis au N° 68 de la rue Roosevelt, c'est-à-dire lires italiennes soixante dix neuf millions sept cent soixante cinq mille trois cent six (79.765.306) à valoir sur le compte *B*. Cette somme sera augmentée de la moitié du produit de la vente des titres, dont à la lettre (*f*) ci-dessous, et diminuée de la moitié des frais mentionnés au point (*h*) ci-dessous;

d) le Gouvernement hellénique se désiste de tout droit ou prétention sur l'immeuble San Gregorio sis à Venise;

e) le Gouvernement hellénique se désiste de son recours du 16 août 1949 devant le Tribunal de Première Instance d'Athènes au sujet de l'immeuble sis à la Place Colocotroni à Athènes et de l'immeuble San Gregorio sis à Venise, ainsi que de ses interventions en date du 8 et 9 février 1953 devant ce même Tribunal par lesquelles était attaquée la validité du testament, et de la requête du Fisc hellénique datée du 6 février 1953 tendant à la reconnaissance de son droit de succession;

f) les titres et actions de la succession Antoniadi-Mavrocordato déposés en Grèce seront vendus à la Bourse par les soins du Gouvenement hellénique qui versera à l'Opera Pia la moitié de leur produit;

g) la fonction du curateur de la succession Antoniadi-Mavrocordato se terminera et le curateur nommé par le Ministère des Finances sera révoqué;

h) les frais d'administration de la succession effectués jusqu'à la date de la signature du présent Protocole ainsi que tous les impôts éventuellement dûs par les successions Antoniadi-Mavrocordato seront à la charge du Gouvernement hellénique et de l'Opera Pia par parties égales. Les frais d'administration seront liquidés soit par voie judiciaire soit à l'amiable.

Les frais, taxes et timbres de la transmission de propriété des immeubles de la place Colocotroni et de la rue Roosevelt sont à la charge du Gouvernement hellénique.

La somme incombant de ce chef à la charge de l'Opera Pia sera déduite des sommes à verser comme ci-dessus, c'est-à-dire de la moitié de la valeur de l'immeuble de la rue Roosevelt et de la moitié du produit des titres de la succession;

i) l'arrangement à l'amiable ci-haut décrit sous littera *a*) à *h*) est valable sous condition du consentement de l'Opera Pia et de sa coopération à l'accomplissement de tout acte nécessaire à son exécution;

j) en cas de refus de l'Opera Pia de consentir à l'arrangement décrit ci-haut, celui-ci sera considéré comme non avenu. Dans ce cas l'affaire suivra son cours judiciaire et la Partie III de l'Accord de Collaboration Economique du 31 août 1949 restera à ce sujet toujours valable, par dérogation au règlement des biens, droits et intérêts italiens dont au présent Protocole.

7. Aux fins de paiement des indemnités que le Gouvernement italien reconnaîtra aux ayants droit, les deux Délégués seront autorisés à procéder à la rédaction et à la signature des Procès Verbaux relatifs à la valeur des biens droits et intérêts dont le Gouvernement hellénique conserve la pleine disposition. Il sera aussi autorisé l'échange entre les bureaux compétents italien et hellénique de toutes les informations utiles se référant aux biens, droits et intérêts italiens en Grèce.

Il est en outre convenu que les services compétents des deux Pays mettront chacun à la disposition de l'autre tout document qui les faciliterait à l'obtention d'informations utiles au sujet des biens, droits et intérêts italiens faisant l'objet du présent arrangement.

8. Pour ce qui concerne certaines questions restées en suspens et découlant de la Partie II de l'Accord de Collaboration Economique, le Gouvernement hellénique versera au Gouvernement italien (Ministère du Trésor) la somme de Lires italiennes cent huit millions quatre cent trente et un mille sept cent cinquante et un (108.431.751) pour le rachat de la participation italienne sur les: Società Industrie Elettriche di Rodi (S. I. E. R.), Compagnie Agricole et Industrielle Rhodes (C. A. I. R.), Tabacchi Egei Manifattura Italiana (T. E. M. I.), Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) et des biens appartenant a Paraskeva Marietta in Gea, Menaché Elias fu Bension, Isacco et Boaz Turiel et Bosco Cannai Elena.

Le versement sera effectué jusqu'à la date du 31 octobre à valoir sur le compte *B* et le Gouvernement italien aura soin d'effectuer le partage des montants revenant à chacun des intéressés.

Est en outre autorisé le Transfert en Italie de la somme totale de drachmes quarante cinq millions (45.000.000) déposé auprès de Banques grecques par les ressortissants italiens Marietta Paraskeva in Gea et Elias Menaché fu Bension.

Le présent Protocole règle de façon définitive toutes les questions découlant de la Partie II et III de l'Accord de Collaboration Economique du 31 août 1949 sauf l'article 46 du même Accord et les deux Gouvernements reconnaissent que l'application de ces deux Parties a pris définitivement fin.

Fait à Athènes, le 30 septembre 1953.

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de sa signature.

Pour le Gouvernement Royal de Grèce
XANTHOPOULOS-PALAMAS

Pour le Gouvernement de la République Italienne
C. DI COSSATO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

MINISTÈRE ROYAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Athènes, le 30 septembre 1953

Monsieur le Ministre,

A la suite d'un procès intenté, sur la base de l'article 10 de la Loi hellénique 1323/49, contre le ressortissant italien Catone Loretti, le Fisc hellénique a acquis la propriété sur un immeuble ayant appartenu à la ressortissante italienne Picarelli Maria épouse de Umberto née Cavalliere Ferdinando et vendu le 7 mars 1942 au susdit Catone Loretti.

Le Fisc hellénique, par dérogation au point 5 du Protocole de Liquidation signé en date de ce jour, consent à transférer la propriété dudit immeuble pour la moitié à l'ancienne propriétaire et venderesse Picarelli Maria, ou à la personne qui sera légalement désignée par elle, sans aucune prestation, conformément au point 5 du Protocole de Liquidation signé en date de ce jour, et pour l'autre moitié à l'acheteur Catone Loretti aux conditions suivantes: Le ressortissant italien Catone Loretti 1) se désistera de son appel contre la décision 28/1953 du Président du Tribunal de 1ère Instance d'Athènes, 2) se désistera de toute prétention envers le Fisc hellénique découlant de la décision précitée et concernant le versement par le Fisc hellénique d'une somme de Livres Sterling or 90,10 comme supplément de prix et 3) versera au Fisc hellénique la contrevaleur de la moitié de l'immeuble en question et des frais judiciaires y afférant, soit drachmes soixante millions (60.000.000).

Les frais de transfert au nom de Catone Loretti de la moitié de l'immeuble (taxe de timbre etc.) sont à la charge du Fisc hellénique ayant été calculés dans la somme précitée; les frais de transfert (taxe de timbre etc.) de l'autre moitié de l'immeuble au nom de Maria Picarelli sont à la charge de cette dernière.

La somme précitée de Drs. 60.000.000 — sera versée dans un délai de six mois à partir de ce jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

XANTHOPOULOS-PALAMAS

Son Excellence
Monsieur Carlo FECIA DI COSSATO
Ministre Plénipotentiaire — EN VILLE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 536.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, detta di Santa Maria la Nova, in Palagiano (Taranto).

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 2 febbraio 1951, integrato con sei postille senza data, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata detta di Santa Maria la Nova, in Palagiano (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 537.

Sostituzione del testo dell'art. 5 dello statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito il testo del l'art. 5 dello statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 665.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 538.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale B. (via Coletti) di Terni.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale B. (via Coletti) di Terni viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 539.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Nigra » di Torino.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Nigra » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 540.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione sacerdotale e laicale religiosa maschile - Opera del Cenacolo », con sede in località La Storta del comune di Roma.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione sacerdotale e laicale religiosa maschile Opera del Cenacolo », con sede in località la Storta del comune di Roma, via Cassia km. 16 e la medesima viene autorizzata ad accettare una donazione; inoltre viene approvato lo statuto dell'Associazione predetta, composto di dodici articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 142. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1954.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle uova di volatili destinate alla cova per la riproduzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 32 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce 32 della tariffa generale dei dazi doganali, delle uova di volatili (pollame ed altri animali da cortile, di razza) per essere destinate alla cova per la riproduzione, è concessa, su richiesta degli interessati, dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale produzione agricola.

Il controllo all'importazione viene eseguito dai funzionari tecnici designati dal Ministero dell'agricoltura, i quali, previo esito favorevole di detto controllo, rilasciano apposito certificato da allegarsi alla matrice della bolletta d'importazione.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio delle uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione e per il lancio a scopo di ripopolamento, è concessa dalla dogana a coloro che ne facciano domanda, e dimostrino, in base ad appositi certificati di uno dei Comitati provinciali della caccia, istituiti agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, di essere allevatori di selvaggina per il ripopolamento.

Art. 3.

Il certificato di cui all'articolo precedente deve contenere la dichiarazione che il Comitato da cui è rilasciato si riserva di accertare, in relazione ai compiti di sua spettanza, secondo l'art. 83 del testo unico sulla caccia, che le uova di selvaggina importate in esenzione da dazio siano effettivamente impiegate per lo scopo voluto dalla legge.

Nella dichiarazione d'importazione deve essere fatta esplicita menzione dell'uso al quale le uova sono destinate e deve essere indicato il luogo di destinazione.

Art. 4.

Qualora il Comitato che ha rilasciato il certificato non abbia potuto accertare, per fatti imputabili allo importatore, l'effettivo impiego delle uova nell'uso che dà titolo all'esenzione da dazio, o abbia la prova che ne sia stato fatto uso diverso da quello denunziato, ne dà avviso alla dogana competente, la quale, senza pregiudizio delle conseguenze penali, provvede alla riscossione del dazio sulle uova a suo tempo rilasciate in esenzione.

Art. 5.

L'Amministrazione doganale può non ammettere al godimento dell'agevolazione di cui al presente decreto colui che in precedenza abbia trasgredito le norme del decreto stesso circa la destinazione delle uova importate in esenzione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1954

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1954
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 398

(3700)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, riguardante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco suddetto;

Viste le esignazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti (ministeriale n. 4286 del 27 marzo 1954); dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 1211 Gab. del 20 maggio 1954) e dall'Amministrazione provinciale di Torino (n. 4621 del 10 aprile 1954);

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, a decorrere dalla data del presente decreto, i signori:

Sertorio avv. prof. Luigi, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Peyronel prof. dott. Beniamino, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Goidanich prof. dott. Athos, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Francardi dott. Pietro, ispettore generale delle foreste per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Chierici prof. dott. Umberto, sopraintendente ai monumenti di Torino, per il Ministero della pubblica istruzione;

Penati prof. dott. Fausto, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Norat dott. Desiderato, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Caveri dott. Alessandro, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Daynè Celestino, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Aluffi ing. Tancredi, per l'Amministrazione provinciale di Torino;

Anselmi sen. avv. Giorgio, per l'Amministrazione provinciale di Torino;

Milone avv. Michele, per l'Amministrazione provinciale di Torino;

Oberto-Tarena avv. Giovanni, per l'Amministrazione provinciale di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1954

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1954
Registro n. 1 *Azienda forestale, foglio n.* 31

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, riguardante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dell'Ente Parco suddetto;

Viste le designazioni fatte al riguardo dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta (n. 1210 Gab. del 20 maggio 1954); dal Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza (ministeriale n. 110228/111432 del 7 aprile 1954) e dall'Amministrazione provinciale di Torino (n. 4621 del 10 aprile 1954);

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati, a decorrere dalla data del presente decreto, membri effettivi del Collegio dei revisori dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, i signori:

Peretto rag. Dante, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Ferretti rag. Lorenzo, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Trabalza rag. Vittorio, ispettore generale a riposo, per il Ministero del tesoro;

Iurato Corrado, ispettore capo del Corpo forestale, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Forma dott. Renzo, per l'Amministrazione provinciale di Torino.

Art. 2.

Sono nominati, pure a decorrere dalla data del presente decreto, membri supplenti dello stesso Collegio dei revisori dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, i signori:

Marchiando dott. rag. Michele, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Gaschino rag. capo Luigi, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Registro n. 1 Azienda forestale, foglio n. 32

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1954.

Variazione dell'attuale firma del Direttore generale del Tesoro e del Cassiere speciale, sui biglietti a debito dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato, approvato con il predetto regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, numero 99149, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, registro n. 1, foglio n. 192, che determina le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, con il quale in via transitoria è autorizzata la fabbricazione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50, con la osservanza delle disposizioni in atto vigenti per i biglietti a debito dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 153, che fissa le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti di Stato da L. 50 e L. 100;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre successivo, registro n. 22, foglio n. 268;

Visto il decreto Ministeriale n. 5461/653 del 3 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1954, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 331;

Determina:

Ferme restando tutte le caratteristiche dei biglietti a debito dello Stato nei tagli previsti dalle disposizioni indicate nelle premesse, viene variata come segue l'attuale firma del Direttore generale del Tesoro e del Cassiere speciale sui biglietti stessi:

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Di Cristina

IL CASSIERE SPECIALE
Idini

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 192. — GRIMALDI

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Assisi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° aprile 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Assisi;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Assisi;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco del comune di Assisi, contro la suddetta proposta di vincolo;

Visto il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti espresso nella seduta del 13 luglio 1953,

Riconosciuto che il territorio del comune di Assisi costituisce nel suo insieme, un eccezionale complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e l'opera dell'uomo;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Assisi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Assisi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale,* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 giugno 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi, mercoledì 1° aprile 1953, a ore 17,15 nella sala della biblioteca della Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie in Perugia, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia. Sono presenti l'avv. Luigi Angelini Rota; il vice presidente arch. dott. Gisberto Martelli, soprintendente ai monumenti ed alle gallerie dell'Umbria; l'avv. prof. Umberto Calzoni, rappresentante degli agricoltori; il prof. Gerardo Dottori, rappresentante dei professionisti ed artisti; il sig. Giuseppe Perotti, assessore ai lavori pubblici del comune di Assisi, in rappresentanza di

quel sindaco. Segretario il dott. Francesco Santi. Risultano assenti il presidente dell'Ente provinciale turismo, marchese L. Torelli, il dott. G. Cecchini, rappresentante dei proprietari di case, ed i sindaci di Spoleto e di Perugia.

La Commissione, esaminato il numero dei presenti e riconosciutolo legale, constatata l'assenza ingiustificata dei sindaci di Spoleto e di Perugia, decide in conseguenza di trattare soltanto gli argomenti relativi al comune di Assisi. Si prende pertanto in esame la proposta fatta dal vice presidente relativa al vincolo generale del territorio del comune di Assisi, giustificato dall'altissimo interesse panoramico e paesistico di tale territorio, che forma unità inscindibile dal punto di vista storico, tradizionale e naturale. Ad evitare gravi alterazioni e deturpazioni di tale ambiente e di tale panorama, la Commissione, alla unanimità, compreso il rappresentante del Comune interessato, delibera

1) di sottoporre al vincolo di cui all'art. 1 della legge sulla tutela delle bellezze naturali l'intero territorio del comune di Assisi;

2) di raccomandare al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge stessa, di disporre la redazione di un piano territoriale paesistico.

La seduta è tolta alle ore 18.

Il segretario: SANTI *Il presidente*: ANGELINI ROTA

(3617)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Novara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 novembre 1951 e 11 marzo 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti sita nell'ambito del comune di Novara;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Novara senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il baluardo Quintino Sella costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode un vasto panorama di non comune bellezza paesistica e che pertanto è necessario, per garantire il libero godimento del panorama stesso, vincolare oltre che il baluardo suddetto anche i terreni sottostanti;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Novara, compresa fra il baluardo Quintino Sella, la ferrovia Torino-Novara, il prolungamento del corso Rinascimento e il prolungamento di via F Nazzari, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Novara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 giugno 1954

p. *Il Ministro*: IERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale n. 12

L'anno 1951, addì 24 del mese di novembre, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale, in Novara, si è riunita a seguito di lettera di convocazione n. 3084 del 20 novembre 1951, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

NOVARA Alberate e zona panoramica;

(*Omissis*).

Sull'argomento si apre un'ampia discussione, con ripetuti interventi del presidente, del dott. Bussi, del dott. Bini, del prof. Giannantoni, dell'ing. Silva, dell'ing. Bronzini e del dott. Narratano.

Riassumendo i termini della discussione e le proposte avanzate e dibattute, il presidente constata che, allo stato delle cose, la questione è scindibile in due: *a*) zone alberate; *b*) aree sottostanti il baluardo Quintino Sella e non comprese nelle prime.

Per la zona di cui alla lettera *a*), ritiene che la Commissione sia in grado di deliberare senz'altro e, a suo avviso, confermare il vincolo precedentemente stabilito.

La Commissione con voti unanimi, a conferma della determinazione presa nella seduta del 14 giugno 1949, considerato che le alberate che fiancheggiano i viali creati sugli antichi baluardi della città sono una ricchezza incomparabile;

Visto che il complesso alberato che per buona parte circonda il vetusto castello visconteo e si spande poi in un ombroso parco a disposizione della cittadinanza, parco che costituisce per unanime riconoscimento una delle maggiori attrattive della città, delibera che le zone alberate della città di Novara, elencate ai numeri 1, 2, 3, 4 del decreto Ministeriale 7 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 16 dicembre 1946, siano da elencare fra i complessi di cose di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939.

Per le zone di cui alla lettera *b*), e cioè quelle sottostanti al baluardo Quintino Sella e non comprese fra quelle per le quali si è oggi riproposto il vincolo, il presidente ritiene opportuno e prudente un ponderato riesame, sia al fine di tenere conto delle spiacevoli precedenti vicende, richiamate alla attenzione della Commissione in apertura della discussione, sia al fine di stabilire con chiarezza la progressione delle altezze consentibili nella prospettiva dal baluardo allo sfondo della cerchia alpina. Ritiene anzi che convenga accogliere il suggerimento di qualche commissario perchè sia nominata una Sottocommissione — che potrebbe essere composta del dottor Bussi, dell'ing. Bronzini e di un rappresentante del Comune — la quale, entro il termine di un mese, abbia a rassegnare concrete proposte che saranno poi esaminate dalla Commissione alla prima adunanza.

La proposta viene approvata all'unanimità.

La Commissione esprime infine il voto che, in attesa delle determinazioni che si è riservata di assumere per il vincolo della zona di cui trattasi, il comune di Novara voglia sentire il parere della Soprintendenza ai monumenti sulle domande di nuove costruzioni o di sopraelevazioni entro il presumibile comprensorio della suddetta zona e prega il presidente di volere comunicare il voto al sindaco.

Il presidente dà, al riguardo, assicurazione.

(*Omissis*).

Verbale della seduta dell'11 marzo 1952

Convocata con lettera n. 0643 del 5 corrente, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale si è riunita, addì 11 marzo 1952, alle ore 10 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara, per deliberare sui seguenti ordini del giorno:

7) NOVARA Delimitazione della zona da vincolare ai piedi del baluardo Quintino Sella;

(*Omissis*).

Circa il n. 7 dell'ordine del giorno « NOVARA Delimitazione della zona da vincolare ai piedi del baluardo Quintino Sella » il dott. Bussi riferisce che, nella stessa adunanza del 4 gennaio, la Commissione nominata il 24 novembre 1951 e composta, con lui, del rappresentante del Comune e dell'ing. Bronzini concretò al riguardo le conclusioni, proponendo che sia da sottoporre a vincolo tutta la zona compresa fra il baluardo Quintino Sella, la ferrovia Torino-Novara, il prolungamento del corso Rinascimento e il prolungamento di via F. Nazzari, come da planimetria annessa, con invito a determinare e a segnare in pianta le linee altimetriche progressive a distanza l'una dall'altra dai 15 ai 20 metri.

La Commissione prende atto della proposta e riconoscendo che essa risponde ai criteri ripetutamente affermati nelle precedenti deliberazioni visto l'opportunità di tener sgombro quanto ancora consente di godere la visione dell'arco alpino con voti unanimi delibera in conformità.

(*Omissis*).

Esaurito a questo punto gli argomenti, il presidente dichiara che la seduta è sciolta.

Il segretario: BORASIO *Il presidente*: STOPPONI

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1954.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1952, con il quale l'avv. Giorgio Stagni venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Bologna;

Considerato che l'avv. Stagni è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Ferruccio Maglioni fu Leopoldo e l'avvocato Paolo Bellini fu Giovanni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3629)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1954.

Composizione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4, comma primo, della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi »;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri ed enti di cui allo stesso articolo, comma secondo, della legge precitata;

Considerata la necessità di provvedere alla composizione del Comitato stesso ai fini dello svolgimento dei compiti dalla legge medesima affidatigli;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è composto come segue:

Albertario prof. Paolo, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scapaccino dott. Mario, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Polini dott. Roberto, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

Minunni dott. Vincenzo, designato dal Ministero del commercio con l'estero;

Secondi rag. Piero, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Marenghi on. Francesco, designato dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Ferrari on. Giannino, designato dall'Associazione italiana allevatori;

Valdambrini dott. Carlo Alberto, designato dall'Associazione italiana lattiero-casearia;

Polli Renzo, designato dalla Confederazione generale italiana del commercio;

Fabiani dott. Sergio, designato dalla Confederazione cooperativa italiana;

Bertoli rag. Alessandro, designato dalla Federazione nazionale delle cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

Salvarani rag. Osvaldo, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1954

Il Ministro: MEDICI

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948, e modificato con decreto pure Ministeriale in data 24 dicembre 1951;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1954 e dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1954 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1, 24, 25, 26, 28, 48, 53, 54, 55, 59, 63 e 65 dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno con sede in Ascoli Piceno, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

Testo delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo 1954 e dalla assemblea dei soci tenutasi il 28 marzo 1954.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno fondata nel 1842 da privati, è ente morale con propria personalità giuridica, ha incorporato, in virtù delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1939, n. 1922, la Cassa di risparmio di Amandola, fondata nel 1862.

Ha la sua sede legale e la Direzione generale in Ascoli Piceno, una sede in Amandola, dipendenze nella provincia di Ascoli Piceno e potrà istituire sedi in centri importanti della stessa Provincia.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale ed è regolata dalle norme del presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 24.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria. Dei tre sindaci uno è nominato dall'assemblea dei soci e gli altri due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 17 del presente statuto, dall'art. 2399 del C. C. e da altre disposizioni di legge.

Art. 25.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritte in apposito libro.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

La retribuzione dei componenti del Collegio sindacale è fissata dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Art. 28.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 20.

Il direttore, sotto l'immediata dipendenza del presidente, tratta gli affari dell'Istituto, firma la corrispondenza, sorveglia gli impiegati, di cui è capo, e compie tutti quegli atti per i quali gli sia stata data speciale facoltà dal presidente o dal Consiglio.

Dà il suo parere in iscritto sulle concessioni e rinnovazione dei crediti, informa il Consiglio sullo stato dei crediti stessi e sulle variazioni che si verificano nelle condizioni dei debitori, custodisce una chiave della cassa di riserva ed assiste alla chiusura dei conti giornalieri.

In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o da due vice direttori e in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consiglio designa le persone consiglieri o funzionari, che dovranno sostituirlo e ne determina, eventualmente, l'emolumento.

Anche i funzionari ed i capi ufficio di filiali, possono esercitare nelle rispettive giurisdizioni, oltre alle funzioni di loro competenza, per delega esplicita del direttore, tutte o parte delle funzioni a lui riservate.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 48.

Qualora alla scadenza del vincolo, o nei dieci giorni successivi, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo.

Art. 53.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

(dalla lettera *a*) alla lettera *i*), compresa) invariati;

lettera *l*) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli Enti morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di legge e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

lettera *m*) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; in sovvenzioni su pegni ai sensi delle norme sul credito pignoratizio, di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento

(il resto invariato fino alla fine del comma *m*);

(lettere *n*), *o*), *p*), invariate);

lettera *q*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 54.

Per le anticipazioni e riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno. Alle anticipazioni garantite da pegno su grano dovrà applicarsi uno scarto di almeno il 20 %.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione, diminuisca in modo da non dare alla Cassa la . . . . (il resto invariato).

Art. 55.

Ogni cambiale di sovvenzione deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, e quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista . . .

(il resto invariato).

Art. 59.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 10 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

. . . . . .

(il resto invariato).

Art. 63.

La Cassa, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e servizi di esattoria e tesoreria o cassa di Comuni e consorzi, nonchè di altri enti, società ed istituzioni;

b) gestire Monti di credito su pegno ed effettuare operazioni di credito su pegno di oggetti preziosi e non preziosi;

c) assumere servizi reciproci di corrispondenza o di rappresentanza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o aziende di credito e Istituti di previdenza;

d) assumere inoltre servizi di corrispondenza con primari nominativi, ditte ed enti;

e) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc.;

f) effettuare operazioni di incasso e pagamento per conto di terzi con le opportune garanzie;

g) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

h) eseguire per conto di terzi, previa copertura, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori:

i) partecipare a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli di Stato o da esso garantiti;

l) prestare per conto di terzi cauzioni, avalli e fideiussioni, assumendo adeguate garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 55 ove tali operazioni siano assistite da cambiali ad una sola firma o da semplice chirografo;

m) prestare la propria firma di girata o di avallo alle cambiali di credito agrario di esercizio della rappresentanza di Ascoli Piceno dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, presentate per il risconto all'Istituto di emissione;

n) gestire ed amministrare patrimoni;

o) gestire uffici viaggi e turismo;

p) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

q) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

r) vendere titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

s) vendere gli immobili od ipotecarli a cauzione di servizi;

t) cedere i propri crediti;

u) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizione di organi superiori siano affidate o consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

Art. 65.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e del direttore, all'assemblea dei soci, da convocare . . .

. . (il resto invariato).

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(3747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 luglio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hyman Bloom, Vice console degli S. U. A. a Napoli.

(3580)

In data 15 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hurt Haeni, Console onorario di Germania a Catania.

(3705)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 22 luglio 1954:

Severini Raffaele, notaio residente nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo.

Di Ciò Giovanni, notaio residente nel comune di Cagnano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo.

Pastore Antonino, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo.

Longo Pietro, notaio residente in Castanea, frazione del comune di Messina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Ferrero Mario, notaio residente nel comune di Feletto, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Rivarolo Canavese, stesso distretto.

Anfossi Giambattista Secondo, notaio residente nel comune di Ceva, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto.

Pietragrande Luigi, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Este, stesso distretto.

Miconi-Rocchi Oscar, notaio residente nel comune di Cinigiano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Monte Argentario, stesso distretto.

Giacosa Aldo, notaio residente nel comune di Cermenate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lomazzo, stesso distretto.

Bortoluzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Albese con Cassano, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Erba, stesso distretto.

Tarchini Francesco, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Olgiate Comasco, stesso distretto.

Morganti Riccardo, notaio residente nel comune di Lurate Caccivio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, stesso distretto.

Orlandoni Mario, notaio residente nel comune di Cantu, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como.

(3733)

Assegnazione in soprannumero di notaio al comune di Milano

Con decreto Ministeriale 27 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1954, il notaio Mastrandrea Pompilio fu Nicola, già esercente in Asmara, rimpatriato dopo la cessazione dello stato di guerra, è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Milano, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 17 giugno 1943, n. 641, nei modi e termini ivi stabiliti.

(3734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vetralla località Monte Panese (Viterbo)

La zona di ripopolamento e cattura di Vetralla (Viterbo), località monte Panese, dell'estensione di ettari 540, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(3682)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Poirino e Pralormo (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada statale n. 29 del colle di Cadibona nel tratto da Poirino a Pralormo; strada provinciale Pralormo Carmagnola nel tratto da Pralormo fino all'incrocio della strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero: strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero, fino all'incrocio della strada provinciale Pralormo-Carmagnola.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Maiolati, località Monte Schiavo (Ancona), dell'estensione di ettari 563, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dalla strata statale 76 della Valle d'Esino, nei pressi della frazione Moie, via della Fornace e strada vicinale del Pozzetto fino al fosso di Ponte Nuovo; dal fosso di Ponte Nuovo e affluente del medesimo, confine di Maiolati fino alla Chiesa di casa Bartoloni; strada per Chiesa del Puzzo, Monteschiavo fino alla strada statale n. 76; strada statale n. 76 dal passo di Monteschiavo alla via della Fornace.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Prunetto (Cuneo), dell'estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est: strada comunale della Langa e delle cascine Bricco che dipartendosi dal Bricco delle Forche (in confine col comune di Levice) si congiunge con la strada provinciale di Prunetto in regione Serra; detta strada provinciale fino alla regione Braia e cascina della Braia;

sud strada comunale dalla cascina Braia alla regione San Bernardo (detta strada di San Bernardo) a partire dalla strada provinciale di Prunetto fino al congiungimento con la strada provinciale n. 11 di Valle Bormida; detta strada provinciale n. 11 di Valle Bormida fino al confine con il comune di Monesiglio in regione Stroppo;

ovest confine col comune di Monesiglio, dalla casa Stroppo fino al confine col comune di Mombarcaro in regione Freisa; il confine col comune di Mombarcaro, dalla regione Freisa fino al confine col comune di Gorzegno in regione Imperatore; confine col comune di Gorzegno, dalla regione Imperatore fino al confine col comune di Levice in regione Costabruna;

nord. tratto di confine col comune di Levice compreso fra il confine del comune di Gorzegno in regione Costabruna ed in Bricco delle Forche al congiungimento con la strada della Langa o delle cascine Bricco di Prunetto.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Trinità (Cuneo), dell'estensione di ettari 440 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

dalla piazza Umberto I del concentrico di Trinità, via G. Marconi e strada statale n. 28 da Trinità a Fossano fino alla cascina Saliceto; antica strada statale del Piemonte ad Oneglia fino alla cascina San Bartolomeo; strada vicinale della Grebbiana fino al ponte sul torrente Veglia; detto torrente fino al canalone di cascina cav. Musso; canalone medesimo, passa a nord della cascina suddetta sul confine di Trinità e Fossano fino a raggiungere la strada comunale da Trinità a Salmour: detta strada fino al concentrico di Trinità.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Monticello d'Alba e Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 570 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

piazza di Monticello (frazione Borgo), strada fino al torrente Mellea; torrente stesso fino all'inizio della strada comunale Monticello-Santa Vittoria e da qui strada stessa fino a Santa Vittoria (frazione Borgo); strada comunale per la frazione Giriotto all'incrocio con la strada provinciale Bra-Alba; detta strada fino alla bealera detta « Scaricatore », detto corso di acqua fino al fiume Tanaro; detto fiume fino al confine tra i comuni di Monticello e di Alba; questo confine fino alla strada vicinale Piana dei Biglini-Monticello; strada vicinale che sale in regione Roncaglia fino alla cascina omonima; crinale della collina fino alla strada vicinale per la frazione Setta Valle e da qui all'incrocio con la strada comunale Corneliano-Monticello; questa strada fino alla piazza di Monticello.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 460 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

strada provinciale, a partire dalla cascina Cauda fino al ponte di Prassano; dal ponte di Prassano ritano che vi passa sotto fino al punto in cui il ritano stesso viene attraversato dalla carrareccia proveniente dalla borgata Giacco; dall'incrocio fra il ritano e da carrareccia, quest'ultima fino al confine fra i comuni di Alba e Diano; dall'incontro fra la carrareccia e il confine fra i comuni di Alba e Diano, stesso confine fino a raggiungere la strada comunale che da Diano porta ad Alba e strada stessa, fino al bivio della carrareccia che porta alla cascina Baema. da detto bivio carrareccia che scende alla cascina Baema quindi alla Suri fino a raggiungere la strada comunale che da Alba porta a Santa Rosalia; detta strada fino al bivio della carrareccia che porta alla cascina Cauda; da detto bivio carrareccia fino alla cascina Cauda.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Diano d'Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

strada che da Gallo porta a Sinio all'altezza della periferia sud della locale Marengo Soprano fino al limite del confine del comune di Montelupo Albese; detto confine fino all'incontro della strada che da Montelupo Albese porta a Diano di Alba; detta strada fino a Diano d'Alba, periferia sud; strada per C. Costella; q. 393 e da qui strada che da C. Costella porta a Marengo Soprano periferia sud-sud-est.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Mombercelli e Montaldo Scarampi (Asti), dell'estensione di ettari 670, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

dall'abitato di Mombercelli, strada comunale per frazione La Piana; strada vicinale che tende a cascina Mazzetti; frazione Variala, quindi C. Lucco, Sant'Antonio fino all'abitato di Montaldo Scarampi in frazione San Nicolò; quindi strada vicinale fino a val Resio; detta strada e poi strada campestre per C Grasso; attraversa la strada provinciale ed il Tiglione, raggiunge C. Grimellina; quindi val Nollia passando per frazione Crocetta fino al concentrico di Mombercelli, passando a nord dell'abitato.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Tonco (Asti), dell'estensione di ettari 640 delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal concentrico di Tonco, strada comunale per casa San Sebastiano, cascina Pugno fino alla frazione Paletti; quindi prosegue fino al bivio con la strada vicinale di Cascina Campasso; detta strada fino a cascina Piane; da qui confine con la provincia di Alessandria, quindi fondo valle fino alla stazione ferroviaria di Tonco; da questa, carrareccia per cascina Sangona, quindi cascina Marmo, cascina Casalino, M. della Versa, quindi strada comunale Frinco-Tonco passando da C. Bezzo raggiunge il concentrico di Tonco.

(3674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	238571	515 —	Susto *Mafalda* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Pasetti Alves di Marcello, dom. in Merano (Bolzano).	Susto *Ginetta Mafalda*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	271886	406 —	Bonatto Francesco Bernardo fu Domenico, dom in Bologna, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonio* ved. Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).
Id.	271884	406 —	Bonatto Giulio fu Domenico, dom. a Pinerolo, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto.	Come contro, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonio* ved. Bonatto.
Id.	271885	406 —	Bonatto Bertea *Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Bonatto Bertea *Angela Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.
Id.	41609	35	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Giaglione (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc. come contro.
Id.	55359	35 —	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Venaus (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc., come contro.
Id.	149024	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331884	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340489	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393003	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	52765	3.545 —	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Parino* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Pajno* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.
Id.	242180	61.250 —	*Martino* Giovanna fu Carmine moglie di Frontera Enrico, dom. in San Marcellino (Caserta), vincolata per dote.	*Di Martino* Giovanna, ecc., come contro.
Id.	245426	15.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	50005	1.250 —	Osella Silvia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Roasio *Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Roasio *Maria Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.
Id.	50036	1.250 —	Osella Adina fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	526097	5.250 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luigia* fu Leone, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luisa* fu Leone, dom. a Torino.
Id.	526098	5.250 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	290427	350 —	*Abagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Abagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Avagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Avagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Id.	442896	297,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	294479	878,50	Abbiati Natalina fu Francesco moglie di Spada Eugenio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Marianna* fu Giuseppe vedova Abbiati Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Anna Maria*, ecc., come contro.
Id.	294478	1.757 —	Abbiati Giuseppe fu Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	640,75
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,81	640,50
» Napoli	624,75	640,50
» Palermo	624,78	640,75
» Roma	624,78	640,625
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 30 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,875
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,35
Redimibile 3,50 % 1934	80,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit	624,79
1 dollaro canadese	»	640,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1 785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 14 giugno 1954, relativo alla sostituzione del sequestratario della Società fiduciaria germanica di liquidazione a responsabilità limitata, in liquidazione (D.A.T Deutsche Abwicklungs Treuhand Gesellschaft m.b.h.), con sede in Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 luglio 1954, n. 150, il nominativo del nuovo sequestratario, erroneamente indicato in:

« . avv. Renzo Borelli.. » deve intendersi rettificato in:
« . avv. Renzo Morelli . ».

(3764)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1954, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Novara;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Leotti dott. Amelio	punti	98,45	su 132
2. Palladino dott. Saverio	»	91 —	»
3. Vacchiano dott. Ermenegildo	»	89,86	»
4. Guernieri dott. Angelo Maria	»	88,63	»
5. Montino dott. G Battista	»	86,50	»
6. Palmieri dott. Francesco	»	86 —	»
7. Boaretto dott. Francesco	»	83,68	»
8. Crescimanno dott. Filippo	»	82 —	»
9. Livi dott. Filiberto	»	81,09	»
10. Davì dott. Guido	»	80,40	»
11. Zito dott. Ludovico, combattente	»	80 —	»
12 Innocenzi dott. Giulio	»	80 —	»
13. Canilli dott Carlo	»	77,50	»
14. Del Bene dott Giovanni	»	77,09	»
15 Novaga Arvedo	»	74 —	»
16 Roccella dott. Davide	»	73,50	»
17. Cirafici dott. Giuseppe	»	73,45	»
18 Naì dott. Siro	»	72,04	»
19. Cavallero dott. Camillo	»	71,36	»
20. Curzi dott. Dino	»	70,09	»
21. Troccoli Bernardino	»	68,50	»
22. Verghetti dott Pietro	»	65,27	»
23. Manzini dott. Dario	»	64,81	»
24. Marziano Paolo	»	64 —	»
25. Turri dott. Giampietro	»	60 —	»
26. Ellena dott. Giovanni	»	56 —	»
27 De Giovanni Adolfo	»	40 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3714)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 11738/3ª San. in data 25 marzo 1953, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto n. 340.2.88.7085 in data 25 gennaio 1954, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952:

N.	Nome		Punti
1.	Bonino Alberto	punti	53,06
2.	Barbero Angelo	»	49,56
3.	Salvemini Mario	»	49,45
4.	Maffeo Fausto	»	48,31
5.	Grillo Cesare	»	47,43
6.	Panterani Alberto, ammogliato due figli	»	46,68
7.	Dell'Olmo Flavio, ammogliato un figlio	»	46,68
8.	Perini Ugo	»	46,27
9.	De Gregori Marco	»	46,08
10.	Rossetti Vincenzo	»	46 —
11.	Prando Giovanni	»	45,90
12.	Passone Mario	»	45,76
13.	Chiò Costante	»	45,72
14.	Barbano Cesco	»	45,38
15.	Fracchia Pietro	»	45,30
16.	Re Delfino	»	44,99
17.	Pesando Luigi	»	44,81
18.	Bolla Italo	»	44,75
19.	Bolognini Italo	»	44,56
20.	Panigada Vittorio	»	44,21
21.	Ronco Primino	»	44,19
22.	Ottinetti Sergio	»	44,18
23.	Genovese Giovanni, ammogliato un figlio	»	43,79
24.	Ferraris Ermanno	»	43,79
25.	Balossino Pietro	»	43,77
26.	Einaudi Giovanni	»	43,76
27.	Gamberini Mario, partigiano combattente	»	43,72
28.	Demichelis Celestino	»	43,72
29.	Rodrero Mario	»	43,69
30.	Sganzetta Gaudenzio	»	43,65
31.	Coria Francesco	»	43,37
32.	Fama Ezio	»	43,34
33.	Mentasti Pietro	»	43,22
34.	De Gasperis Fiorenzo	»	43,20
35.	Merlo Pier Francesco	»	42,60
36.	Graziano Pietro	»	42,56
37.	Oddenino Giovanni	»	42,27
38.	Foglia Domenico	»	42,11
39.	Di Pasquale Giuseppe	»	41,83
40.	Dompè Mariano	»	41,29
41.	Guiot Giulio	»	41,11
42.	Gallo Giovanni	»	40,86
43.	Guarnieri Isabella	»	40,52
44.	Roveglia Andrea	»	40 —
45.	Musso Angelo	»	39,78
46.	Negri Angelo	»	39,67
47.	Ottobrelli Giuseppe	»	39,56
48.	Negri Ernesto	»	39,19
49.	Ferrari Franco	»	39 —
50.	Coda Franco	»	38,90
51.	Benvenuti Aldo	»	38,86
52.	Dardanelli Sergio	»	38,63
53.	Pifferi Benito	»	38,51
54.	Zanda Salvatore	»	38,40
55.	Guaschino Mario, invalido	»	38,03
56.	Ravasenga Francesco	»	37,94
57.	Gibellini Bruno	»	37,40
58.	Di Pasquale Salvatore, ufficiale di complemento	punti	37,22
59.	Ruggeri Santo	»	37,22
60.	Cerruti Dario	»	37,11
61.	Marchionni Enrico	»	36,72
62.	Debernardi Pietro	»	36,47
63.	Amosso Enrico	»	35,15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Vercelli, addì 14 luglio 1954

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio n. 11738/3ª San. in data 25 marzo 1953, con cui venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Visto che tra le condotte mediche messe a concorso ve ne sono due appartenenti a Comuni aventi più condotte mediche e precisamente: quella di Bianzè — prima condotta — e la condotta della frazione Grange del comune di Trino;

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Considerato che tra i concorrenti dichiarati idonei è risultato tale il dott. Guaschino Mario che ha presentato dichiarazione di invalido di guerra rilasciato dalla rappresentanza di Vercelli dell'Associazione nazionale invalidi di guerra; chiedendo in ordine preferenziale la condotta della frazione Grange di Trino;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il relativo regolamento approvato con decreto 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la circolare n. 18/20400.1.11.861 in data 5 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonino Alberto: Cossato;
2) Barbero Angelo: Bianzè, 1ª condotta;
3) Salvemini Mario: Pralungo;
4) Maffeo Fausto: Graglia-Muzzano;
5) Grillo Cesare: Pollone;
6) Dell'Olmo Flavio: Cerrione;
7) Panterani Alberto: Rive ed uniti;
8) Guaschino Mario, invalido di guerra: Trino, frazione Grange.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Vercelli, addì 14 luglio 1954

Il prefetto: DE BERNART

(3719)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.